

orazione e trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

04A12438

DECRETO 14 dicembre 2004.

Tempi di smaltimento e di adeguamento delle etichette dei prodotti composti, elaborati e trasformati, che utilizzano il riferimento ad una denominazione protetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c) del citato decreto che reca disposizioni sull'utilizzo della denominazione protetta nell'etichetta di prodotti composti, elaborati o trasformati;

Considerato che sono pervenute da parte degli operatori del settore richieste tese a salvaguardare i prodotti già etichettati, nonché a prevedere un congruo periodo per l'adeguamento alla nuova normativa sanzionatoria;

Considerato che la normativa del decreto legislativo di cui sopra innova sostanzialmente la materia e che appare pertanto necessario accogliere le richieste di cui sopra per non arrecare danni al settore;

Decreta:

Articolo unico

1. Agli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato che utilizzano in etichetta il riferimento ad una denominazione protetta è concesso un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui alle premesse, per lo smaltimento delle etichette e per l'adeguamento delle stesse alle previsioni di cui all'art. 1, lettera c) del decreto legislativo citato nelle premesse.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti entro i successivi sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A12349

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**DECRETO 16 dicembre 2004.****Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni.****IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI**

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 8 aprile 1983, n. 110;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 2000;